

TI_GERICHTE 35.2020.30 vom 22. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2020.30_d20190322

FR: TI_GERICHTE 35.2020.30 du 22 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 35.2020.30 del 22 marzo 2019

Regeste

Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'assicuratore era legittimato a negare, ai sensi dell'art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no. Decisione confermata

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimato a negare, ai sensi dell'art. 23 cpv. 8 OAINF, la concessione delle indennità giornaliere a dipendenza dell'intervento chirurgico del 22 marzo 2019, oppure no. Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esula dalla presente procedura la domanda ricorsuale, giusta la quale "La CO 1 dovrà stabilire l'importo della rendita di invalidità dovuta all'assicurato e le indennità per menomazione dell'integrità conseguente a partire dal 27 settembre 2019" (cfr. doc. I, pag. 13), sulla quale l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. La relativa richiesta è, pertanto, irricevibile. Parimenti dicasi per le censure ricorsuali volte a contestare la STCA 35.2018.53 del 17 dicembre 2018 che, come riportato al consid. 1.3, è cresciuta in giudicato. 2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattia professionale. In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive dell'evento assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l'esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00). La ricaduta e le

conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti, guarito. Si è in presenza di una ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente. Una conseguenza tardiva è invece data quando un danno alla salute all'apparenza guarito sviluppa, trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137, consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

2.4. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera. Giusta l'art. 6 LPGGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività. Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2). L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà. Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. A norma dell'art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliera e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato. Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio. Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliera per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l'assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l'assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d). Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all'assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di remunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un'attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata). Di regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF). L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l'indennità giornaliera in alcuni casi speciali. Per quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale.

2.6. Tornando al caso di specie, il TCA osserva che - come peraltro già rilevato anche nella decisione del 3 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, con cui questa Corte ha respinto l'istanza del 27 marzo 2020 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria, citata in narrativa al consid. 1.9) - è incontestabile che il noto intervento d'impianto di protesi del ginocchio debba essere trattato quale (nuova) ricaduta del pregresso infortunio, e ciò alla luce del fatto che, con sentenza 35.2018.53 del 17 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, il TCA ha accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a seguito della (prima) ricaduta del luglio 2017 (cfr. consid. 1.3). In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i generici e stringati certificati rilasciati il 14 febbraio 2020 (giusta il quale " il paziente a margine è stato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25.10.2018 fino al 26.09.2019 per qualsiasi attività lavorativa. ") e il 27 febbraio 2020 (giusta il quale " il sopracitato paziente è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 23.08.2018 al 25.10.2018 compreso. Motivo: infortunio. Osservazioni: inabilità al 100% per qualsiasi attività lavorativa. ") del dr. med. _____, Medico Caposervizio dell'ambulatorio di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale _____ di _____ (doc. 522 e 523). L'entrata in ospedale dell'assicurato per l'intervento di protesi totale del ginocchio destro per artrosi, del 22 marzo 2019 ha, quindi, determinato una nuova ricaduta ex art. 11 OAINF. Questa ricaduta è stata assunta il 31 ottobre 2019 dall'CO 1, che ha riconosciuto all'assicurato, le spese di cura e di riabilitazione ma non le indennità giornaliera visto che, in quel momento, egli non solo era professionalmente inattivo ma anche al beneficio di una rendita CO 1 (doc. 490, 504 e 519). L'assicurato ha contestato questa decisione facendo valere che l'art. 23 cpv. 8 OAINF è inapplicabile alla fattispecie, visto che era beneficiario di indennità di disoccupazione interrotte a causa dell'inabilità lavorativa dovuta alla ricaduta (doc. XVI). A suffragio delle proprie argomentazioni il patrocinatore ha versato agli atti i conteggi della Cassa _____ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7). Chiamato ora a pronunciarsi in causa, questo Tribunale ritiene che, posto che il ricorrente è rimasto vittima di una ricaduta ai sensi dell'art. 11 OAINF, l'amministrazione ha invece correttamente applicato il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF, ritenendo pertanto determinante, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta del 22 marzo 2019. Questa Corte ha del resto deciso in tal senso in una sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, nel caso di un assicurato che aveva anch'esso annunciato una ricaduta a causa di disturbi lamentati al ginocchio destro. L'Alta Corte, con sentenza 8C_246/2012 datata 22 agosto 2012, aveva poi stralciato dai ruoli il ricorso presentato dall'assicurato contro questo giudizio, dato che, prima della decisione, il suo patrocinatore lo aveva ritirato. Questa giurisprudenza è stata inoltre confermata anche nelle STCA 35.2017.70 del 12 ottobre 2017 e STCA 32.2017.96 del 4 dicembre 2017. Sul tema cfr. anche la STF 8C_778/2016 del 1° settembre 2017,

commentata in SZS/RSAS 61/2017 a pag. 649 e ss., in cui l'Alta Corte ha statuito che - laddove l'incapacità lavorativa insorge in un secondo tempo rispetto all'annuncio di ricaduta e nel frattempo l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa - deve essere considerato, ai fini della determinazione del guadagno assicurato, il reddito percepito dopo l'annuncio di ricaduta qualora risulta maggiormente favorevole all'assicurato rispetto a quello percepito immediatamente prima dell'annuncio di ricaduta. Di conseguenza, nel caso concreto, visto che immediatamente prima (come pure dopo) della ricaduta del 22 marzo 2019 l'assicurato non solo era professionalmente inattivo, ma anche al beneficio di una rendita CO 1, le obiezioni formulate da RI 1 sono prive di fondamento. In effetti, l'inabilità attestata dal medico non ha alcuna influenza sulla situazione finanziaria dell'assicurato, visto che egli continua a percepire la rendita CO 1 e, non lavorando, non presenta alcun tipo di discapito finanziario, e questo, malgrado il ripristino delle cure ed in particolare dell'intervento. In siffatte circostanze, non consentono di giungere ad una diversa conclusione i conteggi della Cassa _____ dei mesi di febbraio-agosto 2018 (doc. XVI/1-XVI/7), che non sono immediatamente prima (o dopo) della ricaduta del 22 marzo 2019. In conclusione quindi, l'amministrazione era legittimata a negare la concessione d'indennità giornaliera a seguito della ricaduta del 22 marzo 2019. In esito alle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto e la decisione su opposizione dell'11 marzo 2020 confermata. 2.7. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.